

18	art.	Esumazioni straordinarie
17	art.	Esumazioni ordinarie
16	art.	Consenso

TITOLO III - ESUMAZIONI

15	art.	Ossario
14	art.	Urne cinerarie
13	art.	Diritto di concessione
12	art.	Concessione
11	art.	Casi eccezionali e tumulazioni provvisorie
10	art.	Diritto di Tumulazione
9	art.	Designazione dei posti
8	art.	Tipo delle bare
7	art.	Orari
6	art.	Inumazioni
5	art.	Diritto di sepoltura

TITOLO II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

4	art.	Custode e affossatore
3	art.	Pianta del Cimitero
2	art.	Suddivisione
1	art.	Generalità

TITOLO I - AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

INDICE

**REGOLAMENTO
 DEL CIMITTERO COMUNALE**



TITOLO IV - EDILIZIA

19	art.	Bordure
20	art.	Domanda di costruzione
21	art.	Misure
22	art.	Fiori e sempreverdi
23	art.	Esecuzione lavori
24	art.	Lavori in giorni festivi
25	art.	Responsabilità per danni
26	art.	Scadenza concessione
27	art.	Spurgo

TITOLO V - DIRITTI E OBBLIGHI PER CONCESSIONI PRIVATE

28	art.	Diritto alla concessione
29	art.	Durata della concessione
30	art.	Limitazioni
31	art.	Tombe sovrapposte (di famiglia)
32	art.	Tipo di cassa
33	art.	Modifica del cimitero
34	art.	Responsabilità
35	art.	Abbandono delle tombe
36	art.	Opere di pregio

TITOLO VI - TASSE

37	art.	Tasse per concessioni
----	------	-----------------------

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PENALI

38	art.	Contravvenzioni
----	------	-----------------

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

39	art.	Situazioni precedenti
40	art.	Proprietà private
41	art.	Lapidi murali
42	art.	Disposizioni cantonali
43	art.	Entrata in vigore

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1 Generalità
Il Cimitero è di proprietà del Comune a cui compete la sorveglianza e la manutenzione. La Commissione sanitaria è la Commissione di controllo e sorveglianza.

Art. 2 Suddivisione

L'area del Cimitero è così suddivisa:

- a) campi per sepolture comuni
- b) cappelle e cripte
- c) tombe a tempo indeterminato
- d) colombari con loculi cinerari
- e) ossari

Art. 3 Pianta del Cimitero

Il Municipio fa allestire dei piani generali della suddivisione dell'area del Cimitero, con le relative indicazioni agli spazi riservati alle diverse suddivisioni. La Cancelleria Comunale conserva i piani con il registro particolare delle inumazioni.

Art. 4 Custode e affossatore

Il Municipio nomina un custode e un affossatore. Il custode è responsabile della sorveglianza e della manutenzione del Cimitero e le sue mansioni sono:

- Controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura;
 - sorveglia, gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il Cimitero, sia per conto del Comune che per conto dei privati;
 - ha la supervisione su quanto viene fatto nel Cimitero e segnala ogni lacuna alla Commissione sanitaria del Municipio;
 - è responsabile del servizio pulizia.
- Le mansioni dell'affossatore sono:
- esegue lo scavo delle fosse;

TITOLO II

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

IN CAMPI COMUNI

Art. 5
Diritto di
sepoltura

Nei campi comuni vengono inumate le salme, le ossa e le ceneri:

- a) di persone decedute nella giurisdizione del Comune;
- b) di persone domiciliate nel Comune decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) di persone morte fuori dal Comune ma avveni in esso l'ultimo luogo di domicilio legale, nonché gli attinenti.

Art. 6
Inumazione
Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

- Nelle fosse comuni la durata di inumazione è di 20 anni, e la stessa non è rinnovabile.

- Nelle fosse di famiglia la durata di inumazione è di 30 anni, e la stessa è rinnovabile.

Le inumazioni dovranno avvenire di regola:
per il periodo estivo, 1. aprile - 30 settembre: dalle 09.00 alle 18.00;
per il periodo invernale, 1. ottobre - 31 marzo: dalle 09.00 alle 16.00.

Art. 8
Tipo delle
bare
È obbligatoria la bara in legno dolce, da inumare in fossa a m. 1.80 di profondità. Le salme che a causa di trasporti da altro Cantone e dall'estero o causa malattia infettiva dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate nel campo comune, ad una profondità di m. 2.20.

La disposizione dei posti viene determinata dal Municipio, che ne farà menzione nel piano generale e deve, di regola, essere in ordine progressivo. È esclusa la scelta del posto.

Art. 9
Designazione
dei posti

IN CAPPELLE O CRIPTE

Art. 10 Diritto di tumulazione
 Hanno diritto alla tumulazione in cappelle o cripte le persone decedute, domiciliate nel Comune o morte fuori da esso fruente del diritto ad una tumulazione in una tomba di famiglia.

Art. 11 Casi eccezionali e tumulazioni provvisori
 In casi eccezionali il Municipio potrà concedere la tumulazione a persone non aventi diritto, dietro pagamento di una tassa. La tumulazione potrà essere concessa a titolo provvisorio, in attesa della costruzione di una propria tomba di famiglia. In questo caso non viene percepita alcuna tassa.

IN LOCULI CINERARI

Art. 12 Concessione
 La concessione di un loculo è subordinata a domanda scritta al Municipio. La concessione è trentennale e rinnovabile ed è soggetta a tassa. La concessione non può essere prenotata. Nel caso vengano collocate più urne (massimo 3) la data di scadenza è quella della prima concessione.

Art. 13 Diritto di concessione
 Nei loculi cinerari sono collocate le ceneri delle persone decedute e fruente del diritto di cui all'art. 5. Inoltre possono essere collocate le urne del coniuge e di parenti di I. rango in linea ascendente e discendente. Presupposto che non figurino più di 3 urne per loculo.

Art. 14 Urne cinerarie
 Le urne devono essere sigillate, le spese per la sigillare il loculo e per le iscrizioni sono a carico del concessionario. Le lettere, il porta - fiori e il porta - foto sono di un tipo unico, messe a disposizione dal Municipio e il loro costo a carico del concessionario.

OSSARIO

Art. 15 Ossario
 L'ossario riceve i resti mortali ridotti a scheletro, specialmente in seguito a spurgo del Cimitero.

TITOLO III

ESUMAZIONI

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso della competente autorità prima che siano trascorsi 20 anni dall'innumazione.

Le esumazioni ordinarie sono quelle derivanti dallo spurgo dei campi comuni. In questo caso le spese sono a carico del Comune, escluse quelle per la rimozione dei manufatti esterni.

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per:

- a) necessità di sistemazione del Cimitero
- b) per ordine dell'autorità giudiziaria
- c) dietro domanda della famiglia

Le esumazioni di cui ai punti a) e c) devono essere autorizzate dall'ufficio di sanità del Dipartimento opere sociali. Esse devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale. Le spese sono a carico dei richiedenti.

TITOLO IV

EDILIZIA

Sulle fosse comuni è d'obbligo il collocamento di bordure. Non sono permesse cancellate in ferro e coperture in metallo su croci o monumenti.

Per la costruzione e la posa di monumenti, lapidi, croci, e ricordi funebri di qualsiasi natura, occorre il permesso del Municipio. I progetti devono essere sottoposti in due esemplari, in scala 1:10 e devono indicare:

- a) le misure
- b) il testo delle iscrizioni
- c) il materiale che si intende adoperare

Art. 16
Consenso

Art. 17
Esumazioni ordinarie

Art. 18
Esumazioni straordinarie

Art. 19
Bordure

Art. 20
Domanda di costruzione

Art. 21
Misure

Le tombe dei campi comuni devono avere in superficie le seguenti dimensioni:

<u>Tombe comuni:</u>	
a) lunghezza	ml 1.80
b) larghezza	ml 0.80
c) distanza tra tombe	ml 0.40
d) per i monumenti:- altezza	ml 1.00
- larghezza	ml 0.60
e) Croci:- altezza	ml 1.20
- larghezza braccia	ml 0.60

<u>Tombe di famiglia</u>	
a) lunghezza	ml 2.00
b) larghezza	ml 1.20
c) profondità	ml 2.60

<u>Lapidi murali:</u>	
a) altezza	ml 0.40
b) larghezza	ml 0.50

<u>Cappelle, cripte e tombe private:</u>	
a) altezza massima al colmo	ml 2.50

Art. 22
Fiori e
semprevverdi

Sopra le tombe, nelle aree comuni e private, potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi purché:

- a) siano mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con fusto, rami e foglie fuori dallo spazio della tomba;
- b) non sorpassino l'altezza di ml 1.00;
- c) non siano fiori o arbusti a foglie aculeate.

Art. 23
Esecuzione dei
lavori

L'esecuzione di monumenti o lapidi non può essere eseguita all'interno del Cimitero. Sono autorizzati solo lavori di rifinitura, di restauro e di manutenzione, che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

Art. 24
Lavori in
giorni festivi

Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori all'interno del Cimitero.

<p>Art. 25 Responsabilità per danni</p> <p>Il Municipio non si assume responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti, lapidi, croci, cappelle o tombe private.</p>	<p>Art. 26 Scadenza concessione</p> <p>Le lapidi, i monumenti, nonché i ricordi di qualsiasi natura collocati sui campi comuni sono considerati di proprietà privata. Allo scadere del termine di concessione, cioè con il rinnovamento delle fosse o per lo spurgo del campo, il Municipio darà preavviso scritto alla famiglia proprietaria, la quale dovrà provvedere al ritiro entro il termine fissato. Trascorso detto termine rimarranno di proprietà del Comune.</p>	<p>Art. 27 Spurgo</p> <p>Il Municipio provvederà, trascorso il termine ventennale dell'ultima sepoltura ad eventualmente ordinare, per settori, lo spurgo dei campi comunali.</p> <p>I familiari dei defunti sepolti verranno avvertiti per iscritto, se noti, e mediante pubblicazione all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.</p>
--	--	---

TITOLO V

DIRITTI E OBBLIGHI PER CONCESSIONI PRIVATE

<p>Art. 28 Diritto alla concessione</p> <p>Per ottenere la concessione occorre:</p> <p>a) essere domiciliati o attinenti del Comune b) presentare domanda scritta al Municipio</p>	<p>Art. 29 Durate della concessione</p> <p>Il Municipio può conferire una concessione per la durata di 99 anni con possibilità di rinnovo per periodi di 30 anni, a privati per l'eruzione di cappelle e cripte.</p> <p>Il concessionario usufruirà unicamente del diritto di superficie. Le concessioni sono limitate alla disponibilità di spazio ad esse destinate.</p>	<p>Art. 30 Limitazioni</p> <p>Le concessioni per cappelle e cripte, sono limitate ad un massimo di mq 4.</p>
<p>Art. 31 Tombe sovrapposte (di famiglia)</p> <p>Nelle tombe a tempo indeterminato è concesso innalzare una salma sovrastante ad altra alle seguenti condizioni:</p> <p>a) profondità della fossa m 2.60 b) le bare devono essere chiuse nelle apposite caselle</p>		

Art. 32
Tipo di cassa

Per tutte le tumulazioni a tempo indeterminato è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico.

Art. 33
Modifica del Cimitero

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa per tombe a tempo indeterminato quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
In questi casi il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella ed esegue a sue spese la traslazione delle tombe, sepolcreti, lapidi ed ogni manufatto esistente precedentemente.

Art. 34
Responsabilità

Gli eredi dovranno, entro un anno dalla morte del concessionario, designare un rappresentante che assuma, verso il Comune, l'esercizio del diritto e gli obblighi derivanti dalla concessione.
Se la scelta non viene fatta dagli eredi nel termine indicato, vi provvederà il Municipio, fermo restando la responsabilità solidale per tali obblighi.

Art. 35
Abbandono di tombe

Per le tombe risultanti abbandonate, valgono le seguenti disposizioni:

- a) il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.
- b) Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo spurgo da farsi a spese del Comune stesso. I resti saranno posti nell'ossario comune.
- c) I monumenti funebri e gli accessori verranno distrutti, riservati i disposti dell'art. 37.

Art. 36
Opere di pregio

Le opere di pregio artistico o storico, collocate nelle cappelle o sui monumenti, non possono essere asportate dal Cimitero. Particolari eccezioni possono essere decise dal Municipio.

TITOLO VI

TASSE

Le tasse per concessioni previste dal presente regolamento vengono così stabilite:

Art. 37
Tasse per concessioni

a)	Sepolture e inumazioni: - nei campi comuni - inumazione di salme di defunti non domiciliati, di attinenti non domiciliati - tumulazione di salme in tombe di famiglia	Gratuita fr. 250.- fr. 250.-
b)	Loculi cinerari: - deposizioni delle ceneri di defunti di defunti domiciliati - deposizioni delle ceneri di parenti domiciliati in conformità dell'art. 13 - deposizioni delle ceneri di attinenti non domiciliati in loculo proprio - deposizioni delle ceneri di attinenti o di parenti in conformità dell'art. 13 e non domiciliati nel Comune	fr. 500.- fr. 100.- fr. 750.- fr. 200.-
c)	Tombe di famiglia: - tombe da 1 posto - tombe da 2 posti	fr. 1000.- fr. 2000.-
d)	Posa monumenti e ricordi funebri: - costruzione di tombe con posa di lapidi o croci - posa di lapidi murali (diritto ventennale)	fr. 150.- fr. 50.-
e)	Esumazioni: - prestazione dell'affossatore interamente a carico dei familiari	fr. 50.-

[secondo tariffa oraria]

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 38 **Contravvenzioni**
 Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente regolamento e alle disposizioni cantonali sui Cimiteri sarà punita con una multa da fr. 50.- a fr. 1'000.-, da applicarsi dal Municipio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 **Situazioni precedenti**
 Il concetto di tempo indeterminato, con l'entrata in vigore del presente regolamento, si applica a tutte le situazioni precedenti e riguardanti le tombe di famiglia e le cripte esistenti.

Art. 40 **Proprietà private**
 Tutte le proprietà private inserite nel comprensorio del Cimitero sono integrate nell'area del Cimitero stesso, fermo restando il diritto di perpetuità di occupazione. In caso di abbandono valgono le disposizioni dell'art. 31.

Art. 41 **Lapidi murali**

Tutte le lapidi murali esistenti verranno sottoposte ad una nuova concessione ventennale. In caso di rinuncia o di impossibilità di rintracciare eventuali eredi, le lapidi verranno rimosse e distrutte, riservati i disposti dell'art. 32.

Art. 42 **Disposizioni cantonali**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le vigenti leggi o regolamenti cantonali.

Art. 43 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore dal 1. gennaio 1996.
 E' riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato da Municipio con risoluzione N. 379 del 26 ottobre 1995
 Approvato dall'Assemblea comunale il 4 dicembre 1995
 Approvato dalla Sezione Enti Locali, Bellinzona il 1. marzo 1996 / no. rts. 156-RE-4116